

ANTONIO ZIEGER, *Il cosiddetto feudo di "Rucadin" in Valle di Fiemme*, in «Atti della Accademia Roveretana degli Agiati» (ISSN: 0365-0081), s. 4 v. 18 (1949-1950), pp. 89-100.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/atagr>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Il cosiddetto feudo di "Rucadin", in Valle di Fiemme

MEMORIA DEL SOCIO ANTONIO ZIEGER

Originem indagandam suscipit auctor illius territorii quod nunc feudum Rucadin dicitur (FEUDO DI RUCADIN, quod nomen e RIO CADIN deducitur) ostenditque neque umquam id fuisse quod propria appellatione feudum nuncupatur, neque silvam viciniam fuisse neque inter possessiones Communitatis regulae comprehensam esse; sed e nonnullis silvis praetisque constitisse, quae Firmianorum familia quibusdam privatis mansionem Rucadin colentibus - quae mansio ad vicum qui nunc CASTELLO DI FIEMME dicitur pertinebat - certis condicionibus conducenda dedisset.

Tra i vasti possedimenti che la famiglia dei conti di Appiano aveva anticamente in Fiemme, sia per il fatto di essere immediata dall'Impero, sia per successive concessioni, un posto particolare spetta senza dubbio alla giurisdizione ed al comitato di Castello; che, attraverso la trafila di varie famiglie nobili (Enna, Villandro, Firmian) ebbe a subire svariate vicende amministrative e politiche fin sullo scorcio del secolo XVIII.

Non è certo questo il momento di seguirle passo, passo e di voler tessere una storia della contea di Castello, che riuscirebbe interessante sotto parecchi aspetti, e che finora è stata esposta in forma rudimentale e quasi primitiva.

Quello che interessa direttamente è, per ora, il cosiddetto « feudo di Rucadin », ampia estensione prativo - boschiva fra

il rio di Cadin e l'Avisio, che, stando ad una tradizione orale non bene analizzata, sarebbe stato donato dai Firmian in epoca imprecisata a due donne loro domestiche « a titolo di legato da passare ai posteri di esse, residenti in Castello »¹⁾).

La notizia così semplicisticamente ripetuta merita di essere esaminata sulla scorta delle fonti archivistiche principali per poter arrivare a delle conclusioni specifiche circa la natura della proprietà del bosco in questione, il quale faceva parte della contea di Castello.

Nel 1310 il duca Ottone ordinò a Giuliano di Fiemme che distruggesse la rocca di Castello, paese che il primo aprile 1312 venne dato, come feudo pignoratizio, a Pretolino di Coredo fino a quando i beni della valle di Fiemme vennero restituiti da Enrico di Boemia al vescovo di Trento, Enrico III, fatta però eccezione del « comitato di Castello, Capriana e Stramentizzo con il castello », posti alle dipendenze della signoria di

¹⁾ 2, 39, 40; 3, 46, 47. Per evitare inutili ripetizioni, si dà l'elenco delle fonti manoscritte e stampate, alle quali si faranno riferimenti durante il corso dell'esposizione.

Manoseritti.

I. Archivio vescovile di Trento	}	Archivio di Stato - Trento
II. Atti Trentini - Fiemme		
III. Libri copiali		
IV. Incartamento Rucadin; N. 20 F - fas. 11	}	Arch. di Stato Innsbruck
V. Schatzarchiv. - Repertorium		
VI. Lehensarchiv. - Lehenssachen		
VII. Handschrift 3710		
VIII. Handschrift 3711		

Stampati :

1. ALBERTI F. F. - *Annali del Principato di Trento dal 1022 al 1540* - Trento 1860.
2. BONELLI G. B. - *Notizie intorno Castello di Fiemme e suo comitato* - Trento 1899.
3. DELVAJ G. - *Notizie storico-statistiche sulla valle di Fiemme* - Trento 1891
4. KINK R. - *Codex Wangianus* - Wien 1852
5. RICCABONA J. - *Historisch-statistische Anmerkungen des Thal Fleims* - Innsbruck 1808
6. SARTORI - MONTECROCE T. - *Die Thal - und Gerichtsgemeinde Fleims und ihr Statutarrecht* - Innsbruck 1892
7. VOLTELLINI H. - *Erläuterungen zum historischen Atlas der oesterreichischen Alpenländer. - Welschtirol* - Wien 1921.

A questo elenco si riferiscono tutti i numeri, che saranno citati nelle note.

Enna e Caldivo, comprendente Egna, Montagna, Ora, Bronzolo, Radein e Aldain.

Nell'anno 1322 Enrico, conte del Tirolo, liberò gli abitanti di Fiemme dai servizi che essi dovevano prestare al castello, il quale era amministrato direttamente dalle autorità tirolesi; esso però, il 31 agosto 1342, fu unito con Enna, pur mantenendo sempre un proprio vicario. Questi beni passarono poi, nel 1363, a casa d'Austria, che li infeudò a vari dinasti. Ma, per quanto riguarda gli stabili appartenenti alla contea del Tirolo, va subito fatto rilevare che Rucadin non era proprietà tirolese giacchè non lo troviamo ricordato affatto nel « Gesamt-Urbar der Grafschaft Tirol » steso fra il 1406 ed il 1411¹⁾.

Da esso risulta chiaramente che, fin da allora, il territorio di Rucadin era proprietà privata di una famiglia nobile e che, in seguito di tempo, passò in mano della famiglia dei Firmian, i quali sullo scorcio del secolo XV ebbero il periodo di massimo splendore. Essi cedettero il 16 settembre 1473 a Sigismondo d'Austria il castel Formigaro per l'importo di 1000 fiorini²⁾, e tre mesi più tardi, il 15 dicembre, furono investiti del vicariato di Castello. E l'aumento dei loro beni patrimoniali in valle di Fiemme si deve anzi tutto al fatto che Nicolò Firmian ebbe a sposare, il 10 agosto 1476, Dorotea di Mezzocorona, ultima discendente della sua stirpe e che portò in dote al marito tutti i beni stabili della famiglia di lei. Tanto è vero che più tardi Nicolò, divenuto burgravio del Tirolo e capitano all'Adige, venne investito da Massimiliano I della giurisdizione di Mezzocorona nel 1497.

È di quest'epoca la testimonianza più antica della località Rucadin, cioè « rivi Cadini »; così era chiamata una casa confinante coi beni dei signori di Firmian³⁾.

Di pochi anni posteriore è invece un vecchio urbario circa i beni di Giorgio Firmian in Fiemme, dell'anno 1516, nel quale sono elencati e « descripta omnia singula bona stabilia spectantia et pertinentia nobili generoso et illustri viro ac do-

1) Conservato nell'archivio di stato di Innsbruck; cfr. Repertorio B 246.

2) Monumenta Habsburgica, vol. II, doc. num. 27.

3) I. Capsa 12, numero 9.

mino georgio firmiano » con l'indicazione delle rispettive rendite e degli affittuari ¹⁾). Ma anche in questo non si trova cenno o menzione particolare del bosco di Rucadin, ch'era compreso senza dubbio fra i beni in causa. Segno evidente che fino a quest'anno non esisteva una forma speciale di amministrazione per esso; la sua qualifica di proprietà privata o allodiale, pervenuta per diritto di successione legittima era più che chiara, ed escludeva comunque la caratteristica di territorio feudale o principesco che non si sarebbe potuto alienare in modo alcuno nè per donazione, nè per vendita.

Le trattative svoltesi fra il 1533 ed il 1537 fra il vescovo Bernardo Cles ed il governo tirolese per ottenere una permuta di Castello con Trodena non riuscirono ad avere una conclusione pratica; dagli atti in questione si ricava soltanto il numero delle case e delle stalle del paese, fissate in 31 edifici, gli abitanti dei quali avevano il diritto di usufruire dei boschi loro assegnati dalla comunità generale di Fiemme per le necessità inerenti alla manutenzione delle case, degli acquedotti, dei ponti e così via ²⁾).

E forse poco di poi la zona di Rucadin venne concessa in livello ad alcuni particolari di Castello, come riconoscimento di servizi prestati alla casa Firmian o di meriti speciali; giacchè nell'ordinamento dei boschi (*Waldordnung*) per Fiemme, pubblicato il 7 agosto 1557, troviamo già nominato Rucadin, come foresta soggetta alle norme stabilite dall'amministrazione civile per lo sfruttamento razionale dei boschi e per sorvegliare il commercio del legname ³⁾).

Con questo ordinamento si dimostra che questo appezzamento di bosco era compreso fra i beni silvo-pastorali soggetti a norme fisse. Ciò non voleva dire che il suolo fosse considerato come proprietà principesca; si trattava piuttosto di una presa di posizione circa i diritti sovrani: il principe si riservava cioè lo *jus forestale o regulandi silvas*, intendendo

¹⁾ Rogito del Notaro Ambrogio q. Francesco Cazan, in data Cavalese 21 marzo 1501 « exemplatum ex quaterno pertinente magnificis dominis de firmiano ». II; - II, numero 37.

²⁾ Codice pergameneo, manoscritto W, 442 del museo Ferdinando di Innsbruck, acquistato verso il 1870 da un antiquario dell'Austria superiore.

³⁾ II; II, num. 1.

di esercitare il suo diritto di polizia forestale, lasciando impregiudicata la questione circa la proprietà privata del bosco in causa. Esso non era comunque di spettanza della regola di Castello se nel seguente anno 1558 Gregorio de Biasi regolano (*rigler*) di Castello domandava il permesso di vendere per il comune 80 tronchi d'albero ricavati da un bosco « einem unseren baumwald zu pesserung unserer häuser » che era stato assegnato dalla Comunità di Fiemme quale *gazo*, ossia bosco comunale ¹⁾).

Con l'aumentare della popolazione del paese, la regola riuscì ad ottenere ulteriori concessioni di boschi in usufrutto per l'interesse del comune di Castello. Così con rogito notarile steso da Bartolomeo Alberti di Tesero, in data 22 luglio 1603, la Comunità concedeva alla detta regola un pezzo di bosco esistente « in montanea predicte comunitatis in loco nuncupato *su la storta* ad faciendum lignamina culuscumque generis nec non pro usu mercature », visto e considerato che il comune aveva bisogno di un bosco « pro usu gadii, et pro serviendo lignaminibus necessariis et opportunis ad usum et benefitium domorum, stantiarum, albergorum, pontium et reparationum » ²⁾).

Nello stesso modo successivamente vennero aumentati i boschi per uso comunale; nel 1607 con la cessione del bosco *alle Piazzine*, e con ulteriori terminazioni del 30 luglio 1647 al *pian della Rega*.

E tutte queste concessioni al comune dimostrano sempre meglio che il bosco Rucadin non era considerato per nulla selva regolanare o frazionale; infatti i Firmian lo avevano ceduto, ancor prima del 1600, ad alcuni particolari del maso « *rivi Cadini* »; il 18 agosto 1605 confermavano delle norme apposite per l'usufrutto del legname e, poco più tardi, il 19 settembre 1615, Giorgio barone di Firmian lo assegnava in livello perpetuo con alcune clausole che escludono affatto trattarsi di una donazione. Era prevista la consegna di mezzo staio di segale da parte di ogni usufruttuario, la fornitura di legname per i vigneti di val d'Adige ed il pagamento di un canone annuo di

¹⁾ II; II, num. 20.

²⁾ II num. 21.

affitto¹⁾). Il cosiddetto quadernolo del 1615 non incideva affatto sugli ordinamenti boschivi emanati dal principe territoriale ma aveva puramente lo scopo di mantenere alla famiglia Firmian il *dominium directum*; pur assicurando i diritti dei singoli privati e riducendo, come avvenne in seguito, il diritto di successione. Questo era avvenuto per accostamento alle norme in vigore presso la comunità di Fiemme che il 14 gennaio 1584 aveva introdotto alcuni capitoli aggiunti da far osservare « circa le successioni delle donne nelli beni de vicinanza de comun » approvati ancora il 28 febbraio successivo²⁾. E difatti il regolamento del 1635 affermava perentoriamente che esso bosco era stato dato in usufrutto « ad alcuni vicini di Castello » i quali non erano considerati porzione legale del comune, ma semplici persone private.

Anche ad essi spettavano le sorti derivanti dal godimento dei boschi comunali o regolanari, restando impregiudicato il loro diritto di fruire esclusivamente in privato del complesso silvo-pastorale di Rucadin.

La situazione rimase invariata anche dopo che, il 10 maggio 1648, il vicariato di Castello passò, per investitura, insieme con la giurisdizione, di Montereale ai nobili Pietro e Bartolomeo Zenobio di Venezia. Il comune non pretese mai dei diritti e non avanzò richieste di sfruttamento del bosco di Rucadin, riconosciuto, come livello perpetuo, una specie di proprietà privata degli interessati, che furono indicati impropriamente quali *vicini di Rucadin*, per distinguerli dai *vesini* della regola e da quelli della comunità generale. Il termine scelto non poteva servire che a confondere le idee, anche se, nel caso specifico, si trattava di una parola di accatto usata per distinguere i soci di questo complesso silvo-pastorale.

D'altro canto, la questione riguardante i boschi della comunità generale di Fiemme si sarebbe potuta risolvere ancora nell'anno 1710, quando si era tentato di giungere ad una divisione definitiva del territorio fra i singoli comuni; ma essa venne impedita da interferenze di forti interessi privati e da

¹⁾ Atto dei 27 settembre 1603; II, II, 2.

²⁾ Non si sono potuti rintracciare gli atti originali; ma i dati precisi si sono ricavati da IV.

ripleghi indiretti. Fu per questo che, allora, lo spiccato carattere privato del bosco non venne stabilito nei confronti dei beni regolanari, con i quali esso non aveva nulla a che vedere.

Altrimenti non si comprenderebbe come qualche tempo prima, il 30 luglio 1642, quelli di Castello avessero preteso dalla comunità « la portion di beni comuni . . . che per loro portione gli tocano . . . anche un bosco al *pian della Rega*, qual dicono esser nelle loro regole pretendono che sia del contà »¹⁾. Ma la questione dell'estensione territoriale del giudizio di Castello non poteva incidere affatto sui diritti del bosco Rucadin, che non si trova nominato per niente nella « pianta topografica » stesa durante una lite giurisdizionale nel 1732 e conservata nell'archivio della Procura di Finanza di Innsbruck al numero 216²⁾.

Le varie liti per l'uso dei boschi comunali, molto frequenti e tempestose sin verso la fine del secolo XVIII, non riuscirono mai a toccare e nemmeno a sfiorare il bosco in questione, che non serviva per nulla ad un nucleo frazionale di abitanti, ma soltanto ad alcune persone private, non obbligate nemmeno ad osservare, per l'uso del bosco, quelle disposizioni ch'erano normative invece per tutti i boschi comunali.

Da questi ultimi nessuno poteva ricavare del legname a scopo di vendita e di guadagno « senza la previa partecipazione e permesso dello scario ai regolani di Comun »³⁾.

Tanto è vero che quando il comune di Castello, l'11 aprile 1746, concesse in locazione i boschi Gazolino e Piazzina al notaio Francesco Vigilio Rizzolli per scopi commerciali, ne derivò un lungo processo civile per la non osservanza della clausola sopra citata⁴⁾.

Il criterio generale degli ordinamenti antichi si ripeteva nella « *Kayserlich Lands Fürstliche Holtz- und Waldordnung in Fleimbs wie auch in denen drey Lehenbaren Graf Zenobischen Gerichtern Enn und Caldif, Salurn und Königsberg* »

¹⁾ I; capsula 12, numero 69.

²⁾ II; II, 2.

³⁾ Una copia della stessa si trova al numero F. B. 7277 del museo Ferdinando di Innsbruck.

⁴⁾ III, vol. 101, fol 338.

stampata a Innsbruck in data 11 gennaio 1735, ¹⁾ la quale stabiliva norme impegnative per tutti i boschi fiemmesi della comunità « mit Einschluss und reservatio der Baron Firmianischen Lehen-Waldungen Rucadin un Pampeago, *quoad jus forestale uns eigenthümlich zugehörig* » (pagina 7).

Per tal modo era riconosciuta una volta di più la caratteristica particolare dei possessi boschivi dei Firmian; i quali non avevano che il feudo tirolese di Pampeago, concesso a Pietro di Firmian nel 1411: ²⁾ ed, accanto ad esso, possedevano come allodio il bosco di Rucadin, considerato erroneamente come un feudo, a somiglianza di quello di Vardabio a Predazzo.

E la conferma di questo concetto si aveva nel fatto che la comunità generale di Fiemme continuò ad assegnare altre superficie boschive quale porzione contingente al comune di Castello anche a mattina del rio di Cadin « per bisogni di fabbriche ed altre urgenze della stessa regola di Castello » ³⁾.

Anche questo è un argomento probativo che il bosco, detto impropriamente feudo, pur essendo soggetto a particolari limitazioni, era avulso completamente dal territorio strettamente comunale; esso serviva unicamente per il nucleo ridotto di quelli che ne avevano il diritto in base al quadernolo del 1605.

Anche dal 1735 in poi rimasero sempre in vigore le prescrizioni dello *jus forestale* spettante ai Firmian, preoccupati per la conservazione e per l'incremento dei boschi, legati al loro dominio diretto; mentre l'obbligo di prestazioni in natura da parte dei cosiddetti vicini era un riconoscimento dei loro diritti su Rucadin *cum dominio minus pleno*.

Questa situazione giuridica fu riconosciuta anche nel protocollo commissionale della « Fleimberische Waldbereitung und Untersuchungswerk » dei 7 settembre 1752, nella quale si ammetteva l'esistenza di una « gräflich Firmianische Wal-

¹⁾ II; II, 45.

²⁾ Una traduzione italiana legalizzata si conserva nel manoscritto 2642 della Biblioteca comunale di Trento.

³⁾ Schatzarchiv. Repertorium, vol. I. 82; Lehenbrief auf Peter Firmianer um den Perg Pampeiag in Fleimbs (Innsbruck). In VI - Tirolische Lehenauszüge, Lehenbücher - si possono seguire tutte le reversali circa il possesso del detto monte dal 27 agosto 1573 al 3 settembre 1793.

«... dung Rucadin, welche einichen Casteller Particularen zu Afterlehen verlassen worden sein sollte »¹⁾ e si ribadiva il concetto della relazione allegata, in cui si parlava di una « Waldung Rucadin, welche einer Regula von denen landesfürstlichen Castellern angehörig ist »²⁾. In questo caso il vocabolo regola non ha il significato usuale di comune, ma quello ovvio di associazione retta da uno statuto.

E infatti, durante una lite circa le costituzioni comunali fiemmesi, svoltasi nel 1755, il comune di Castello si pronunciava in maniera precisa, e dava atto del vero stato di fatto.

*Che Castello (si scriveva) non abbia selve proprie private se non dategli ad uso precario della comunità o per le comuni non si crede che alcuno di negare intraprenda »*³⁾.

Nell'anno 1773 Firmian riconfermavano alle famiglie interessate il godimento di Rucadin. Anzi i relativi statuti speciali vennero confermati dal vescovo di Trento il 30 maggio 1776. In essi venne deciso che come « vicini » fossero considerati soltanto i figli maschi legittimi, nati da padre *vicino*, ed una delle figlie, residenti in Fiemme, per le famiglie che avessero soltanto discendenza femminile⁴⁾.

Questo accadeva mentre erano in corso le trattative per la cessione e lo scambio di Termeno con Castello di Fiemme, ratificato con lo strumento di consegna del 26 aprile del 1779, dopo che già nel paragrafo 15 del trattato 24 luglio 1777 erano stati determinati gli impegni vicendevoli circa lo *jus regulandi* e circa il taglio annuale dei boschi pubblici e privati.

Nello strumento di cessione si stabiliva che i sudditi austriaci di Castello, ceduti al principato di Trento, dovessero continuare a vivere con tutte le prerogative, oneri e concessioni che godevano per il passato e che « manuteneri debeant in fruitione suorum iurium, possessionum, statutorum et legum ».

In base a questo accordo, anche il cosiddetto feudo manteneva la sua caratteristica di livello perpetuo e la sua forma giuridica specifica, come risulta dal Catasto teorale rusticale del comune di Castello, steso nell'anno 1780.

¹⁾ II; II, 2. Documento dei 19 giugno 1738.

²⁾ VIII.

³⁾ VII.

⁴⁾ III; vol. 101. fol. 339.

« *Catasto N. 2260. Possessori: li vicini feudali di Rucadino. Un monte boschivo di selva nera, quale fu donato dall'Ecc.ma Casa de Firmian ad alcuni vicini di Castello, riservato però il dominio diretto; confina a mattina il rivo che partisse dalla valle di Cadino, a mezzodì li boschi del Catinèl, a sera le vicinanze dei masi di Stramentizzo e Cisa, a settentrione il fiume Avisio. Di pertiche 300.000; estimo fiorini 720 . . . di qualità mediocre.*

Aggravi: Paga annualmente all'Ecc. Casa di Firmian Segala M. a 6 24/28, un stajo di Fiemme»¹⁾.

E poco di poi nella « tabella dei boschi di selva nera colla metà dei mattini tassati » nell'elenco sommario del comune di Castello dell'anno 1784 si leggeva:

« Regola di Castello mattini 1658 metà 829 cat. fior. 636
Particolari „ 600 „ „ 720»²⁾

Da questo risulta che i boschi dei privati, anche nell'estimo e nella tassazione, erano rappresentati unicamente da Rucadin. Per esso si escludeva la qualifica di bosco frazionale o di uso pubblico; perchè, mentre i beni comunali pagavano un'imposta equivalente alla metà del valore reale, esso doveva pagare il canone completo, maggiore di quello del comune, per una superficie boschiva di estensione minore.

Dato che la posizione fiscale stava in questi termini, era ben naturale che, durante l'epoca bavarese e quella del regno italico, il bosco in causa non sia stato compreso fra quelli indicati nella domanda per la divisione dei boschi della comunità generale di Fiemme. E ciò non si deve spiegare con la troppo breve durata di quei due governi; ma unicamente per il criterio normale che riteneva logicamente il bosco in questione come una proprietà privata.

Soltanto a queste spettava il diritto di « fare il legname occorrevole per la famiglia, sì da fuoco che da fabbrica, ed oltre a ciò una Rata o porzione di legname mercantile ».

Subentrato poi il governo austriaco, questo volle tentare di incamerare Rucadin quale ex-feudo principesco e di aggre-

¹⁾ VI; Pos. C. 124 Lehen.

²⁾ Giudizio di Castello; Catastro della Regola di Castello: comunità di Fiemme 1780 2 voll.

garlo alle foreste del demaniali. Ma la decisione dell'ufficio fiscale di Innsbruck, in data 30 ottobre 1821 n. 4005, respinse la richiesta affermando che «l'erario non poteva pretendere nulla, trattandosi di proprietà privata»,.

Subentrò quindi nelle pretese la comunità di Fiemme, che volle impugnare la libera vendita del legname ricavato, e richiedeva un dazio speciale sui legnami provenienti da quel bosco.

Nella controreplica dei proprietari di Rucadin, presentata all'ufficio fiscale il 12 marzo 1826, si esponeva come il legname ricavato dal bosco era sempre stato venduto alla società lignaria dell'Avisio, senza bisogno di permessi speciali e senza incontrare eccezioni di sorta; perchè non si trattava di un bosco comunale o di regola, ma di una selva per la quale, oltre all'osservanza del regolamento generale per i boschi, erano stati imposti dai conti Firmian dei capitoli boschivi particolari¹⁾, e si ribadiva il concetto del suo carattere di proprietà privata, anche se mancavano le prove documentarie che confermassero la concessione originaria.

La questione si trascinò per parecchi anni e si complicò maggiormente quando il conte Matteo Thun, tutore dei minori Firmian, presentò alle autorità una richiesta ufficiale il 30 dicembre 1839 perchè il bosco Rucadin venisse riconosciuto come feudo principesco; però egli non fu in grado di portare la prova del preteso stato di fatto, come invece aveva potuto fare per il territorio di Pampeago. Sei anni più tardi (20 marzo 1845) il conte Carlo Firmian rilasciò una dichiarazione che si trattava di una proprietà privata della sua famiglia, e che perciò ritirava la domanda fatta dal suo ex tutore.

La necessità di una divisione dei beni familiari impose una netta separazione tra i possedimenti allodiali ed i terreni feudali; cosa che fu resa molto difficile dalla già avvenuta dispersione dell'archivio dei Firmian²⁾.

¹⁾ Minuta conservata nel manoscritto 309 della Biblioteca comunale di Trento.

²⁾ IV; VI; Pos. C. 124. Da notarsi che anche oggi, fra gli atti notarili conservati a Trento, mancano del tutto i rogiti più importanti dei notai di Castello, come Benamá G. P., Bozzetta Alessandro e Capriana Giacomo.

E le ricerche condotte dall'avv. Angelo Ducati contribuirono a dimostrare la impossibilità di rivendicazioni erariali circa il detto bosco. E ad una richiesta dell'ufficio forestale (in data 22 settembre 1845, n. 14323-2423) l'avvocato Francesco Luigi Rizzoli di Cavalese rispondeva tre settimane più tardi in questi termini:

Stante la mancanza della prova che nelle investiture feudali dei conti Firmian fu espresso il bosco Rucadin come parte dei beni feudali di casa Firmian, stante la mancanza dell'originaria concessione del bosco Rucadin dalla casa Firmian ai - vicini - di Castello, stante il possesso dei medesimi per più d'un secolo e quindi la sussistenza delle prescrizioni ed usucapioni, io ritengo inutile in ogni caso qualsiasi tentativo di vendicare quel bosco come feudo erariale, come ebbe già l'i. r. amministrazione delle rendite camerale, Innsbruck 21 marzo 1831 n. 9011/670 forestale, a dichiarare non potersi tentare una rivendicazione di quel bosco; e come egualmente l'eccezionale Governo innanzi a più anni dee aver rigettata una domanda del defunto conte Ernesto Firmian che col mezzo fiscale le venga rivendicato come feudo il bosco Rucadin »¹⁾.

Si era ormai alla vigilia degli ordinamenti per il trapasso dei livelli perpetui in proprietà diretta degli usufruttuari; e la pubblicazione delle norme sull'allodializzazione e sull'esonerazione del suolo risolsero in maniera definitiva la vertenza. I lavori della commissione incaricata determinarono la quota che i cosiddetti vicini di Rucadin dovevano pagare per liberarsi da ogni aggravio nei confronti dei Firmian e per entrare nel dominio diretto della loro selva. Essa venne versata per intero il 26 maggio 1854; e da quel giorno in poi la denominazione „ feudo di Rucadin „ non poteva essere che una reminiscenza pseudo storica, espressione di immaginari diritti comunali o consortali che non potevano aver probabilità alcuna di realizzarsi.

Ed il vecchio statuto boschivo rimase in vigore per impedire gli abusi e per assicurare i diritti di proprietà a questo nucleo fortunato di persone, che nel secolo XVI erano riuscite ad ottenerne l'usufrutto.

¹⁾ IV; Cavalese, 14 ottobre 1845.